



REGOLAMENTO
GRUPPO LEGA- SALVINI PREMIER-
PARTITO SARDO D'AZIONE
XIX LEGISLATURA



Approvato dall' Assemblea in data 26 ottobre 2022, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento del Senato.

Articolo 1

(Gruppo)

1. Il “Gruppo Lega - Salvini Premier- Partito Sardo d’Azione” presso il Senato della Repubblica, di seguito denominato “Gruppo”, è un ente associativo di natura privatistica, costituito dai Senatori eletti nelle liste elettorali contrassegnate dal simbolo della “Lega Salvini Premier” che abbiano reso dichiarazione di appartenenza al Gruppo alla Presidenza del Senato ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Senato della Repubblica.
2. Possono altresì farne parte altri Senatori nel corso della legislatura, precedentemente iscritti ad altri Gruppi, dietro presentazione di domanda di ammissione che deve essere approvata dall’Assemblea e previo assenso del Segretario Federale della Lega Per Salvini Premier. L’ammissione s’intende subordinata all’accettazione integrale ed incondizionata del presente Regolamento.

Articolo 2

(Principi e indirizzi)

1. Il pluralismo è elemento fondante del Gruppo e suo principio costitutivo. Esso si basa sul rispetto e la valorizzazione del contributo personale di ogni Senatore alla vita del Gruppo, nel quadro di una leale collaborazione e nel rispetto delle norme del presente Regolamento.
2. Ogni aderente al Gruppo contribuisce ad elaborarne gli indirizzi politici. A tal fine gli organi del Gruppo favoriscono la massima partecipazione ed il coinvolgimento di tutti i Senatori.
3. Ogni aderente al Gruppo nello svolgimento della sua attività parlamentare si attiene agli indirizzi deliberati dagli organi del Gruppo, che sono vincolanti.
4. Ogni aderente al Gruppo è tenuto a partecipare alle attività del Gruppo ed ai lavori del Senato, sia in Aula, sia in Commissione.
5. Ogni assenza dai lavori deve essere comunicata, motivandola, al Vice Presidente Segretario d’Aula, se si tratta dei lavori d’Aula e al Capigruppo della Commissione o al Presidente del Gruppo, se si tratta dei lavori di Commissione.

Articolo 3

(Organi del Gruppo)

1. Sono organi del Gruppo:
 - l’Assemblea del Gruppo;
 - il Presidente, uno o più Vicepresidenti ed il Tesoriere nonché legale rappresentante, i quali compongono l’Ufficio di Presidenza.
2. Gli organi elettivi nonché i Capigruppo nelle Commissioni e nelle Giunte sono rinnovati allo scadere del primo biennio in coincidenza con il rinnovo delle Commissioni permanenti del Senato e possono



essere riconfermati. Gli eletti ed i riconfermati dopo il primo biennio durano in carica fino al termine della legislatura.

Articolo 4

(Assemblea del Gruppo)

1. L'Assemblea del Gruppo, di seguito denominata Assemblea, è costituita da tutti i Senatori iscritti al Gruppo ed è presieduta dal Presidente. L'Assemblea si riunisce normalmente nella sede del Gruppo; può riunirsi fuori della propria sede per decisione presa dall'Ufficio di Presidenza all'unanimità dei suoi componenti.
2. L'Assemblea elegge il Presidente e, su sua proposta, uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere e il legale rappresentante e può autorizzare rimborsi di spese documentate in funzione della loro attività istituzionale e parlamentare; delibera sugli indirizzi generali dell'attività politica e parlamentare del Gruppo, sulle proposte di bilancio di previsione e di rendiconto annuale nonché sui ricorsi avverso l'irrogazione di sanzioni ex art. 13 del presente Regolamento.
3. L'Assemblea è convocata, almeno quattro volte l'anno, dal Presidente, mediante avviso da trasmettersi a tutti gli iscritti al Gruppo a mezzo posta elettronica almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'adunanza, contenente l'indicazione di luogo, data, ora e argomenti posti all'ordine del giorno.
4. L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qual volta ne faccia richiesta almeno un quinto degli iscritti al Gruppo.
5. Il Presidente è tenuto a inserire nell'ordine del giorno della prima Assemblea utile gli argomenti proposti da almeno un quinto degli iscritti al Gruppo.
6. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.
7. Le votazioni hanno luogo di norma per alzata di mano. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le persone.
8. Di ogni adunanza dell'Assemblea deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Amministrativo o, in caso di assenza di quest'ultimo, da persona dallo stesso delegata.
9. La prima Assemblea di inizio legislatura è convocata e presieduta dal Presidente uscente o, in sua assenza, dal Senatore più anziano di età.

Articolo 5

(Presidente del Gruppo)

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea.
2. Egli convoca e presiede l'Assemblea e l'Ufficio di Presidenza, sovrintendendo ai lavori e assicurandone il buon andamento; indica i componenti delle Commissioni e delle Giunte ed i relativi



Capigruppo, sentito il parere dell'Ufficio di Presidenza; promuove l'azione del Gruppo e cura che essa si svolga in modo unitario in tutta l'attività parlamentare e, a tal fine, sentito il parere dell'Ufficio di Presidenza, può conferire a singoli Senatori incarichi di coordinamento per attività particolari, stabilendo le relative indennità e/o rimborsi spese; esercita le sue funzioni in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento e dal Regolamento del Senato della Repubblica.

3. Il Presidente, sentito il Tesoriere, nomina al termine della Legislatura un liquidatore che provveda alla liquidazione del Gruppo uscente.

Articolo 6

(Tesoriere)

3. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale del Gruppo di fronte ai terzi ed in giudizio. Compete al Tesoriere attivare i conti correnti bancari e postali intestati al Gruppo ed operare sugli stessi.

4. Il Tesoriere del Gruppo, in quanto legale rappresentante dello stesso, è Capo del personale.

Articolo 7

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, che lo presiede, dai Vicepresidenti e dal Tesoriere. Alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza partecipa il Direttore Amministrativo.

2. L'Ufficio di Presidenza attua gli indirizzi dell'attività politica e parlamentare del Gruppo deliberati dall'Assemblea e, ove lo ritenga opportuno, istituisce gruppi di lavoro, quali sedi di coordinamento ed elaborazione politico-parlamentare per aree tematiche o su singoli argomenti; nomina, su proposta del Presidente, il Direttore Amministrativo del Gruppo; sovrintende all'amministrazione del Gruppo e delibera, entro il 28 febbraio di ciascun anno solare, le proposte di bilancio di previsione per l'esercizio in corso e di rendiconto dell'esercizio annuale precedente, da sottoporre all'Assemblea.

3. I Vicepresidenti sono eletti dall'Assemblea; collaborano e supportano il Presidente nelle sue attività e funzioni.

Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Vicepresidente Segretario d'Aula cura l'ordinato svolgimento dell'attività del Gruppo in Aula e assicura, a tal fine, il raccordo con i Senatori, nonché il raccordo tra l'Ufficio di Presidenza ed i Capigruppo di Commissione.

4. La funzione di Tesoriere, nonchè legale rappresentante, è svolta da un Senatore del Gruppo ed è incompatibile con l'incarico di Direttore Amministrativo del Gruppo. L'incarico di Tesoriere ha durata pari alla legislatura.

5. Il Tesoriere autorizza per iscritto le spese, l'alienazione di cespiti e ogni altra forma d'impiego del patrimonio del Gruppo sulla base del bilancio di previsione approvato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 11 del presente Regolamento.



Il Tesoriere provvede all'amministrazione del Gruppo, per quanto non attribuito dal regolamento alla competenza di altri organi, attuando gli indirizzi dell'assemblea e compiendo gli atti necessari o utili per il buon andamento della gestione e per il raggiungimento degli scopi associativi;

Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria del Gruppo, secondo le direttive dell'Ufficio di Presidenza e nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento del Senato e nell'articolo 1 del "Regolamento di contabilità dei Gruppi parlamentari" (deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n. 135 del 2013).

Il Tesoriere sovrintende all'attività del Direttore Amministrativo del Gruppo e sottoscrive gli inventari redatti dal Direttore. È responsabile della conservazione della documentazione rilevante ai fini amministrativi o contabili per cinque anni.

6. L'Ufficio di Presidenza, previa convocazione formale, delibera validamente a maggioranza dei presenti. Di ogni adunanza dell'Ufficio di Presidenza deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Amministrativo.

Articolo 8

(Direttore Amministrativo)

1. Il Direttore Amministrativo del Gruppo dura in carica per tutta la legislatura e deve essere individuato tra professionisti di comprovata esperienza e competenza.
2. Assiste il Presidente e il legale rappresentante nell'esercizio delle sue attribuzioni; partecipa alle sedute dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza redigendo il relativo verbale.
3. E' responsabile del buon funzionamento del sistema contabile del Gruppo e a tal fine sovrintende all'attività dei dipendenti e dei consulenti incaricati della materiale tenuta della contabilità ed è responsabile del libro giornale e del libro degli inventari.
4. Collabora alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria del Gruppo riferendo ogni mese al Tesoriere sull'andamento delle attività delle quali è responsabile.
5. Redige l'inventario all'atto della costituzione del Gruppo e successivamente al termine di ogni esercizio nonché gli schemi di bilancio di previsione e di rendiconto di esercizio annuale, da sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza.

Articolo 9

(Società di revisione esterna)

1. La società di revisione dei conti individuata dal C.d.P. del Senato, verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità del Gruppo e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio annuale del Gruppo mediante una relazione che viene allegata al rendiconto stesso.



Articolo 10

(Finanziamento dell'attività del Gruppo e risultato di amministrazione)

1. Le risorse economiche del Gruppo sono costituite dai contributi versati dal Senato ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento del Senato. Eventuali attrezzature e altri beni acquistati con i contributi predetti costituiscono il patrimonio del Gruppo.
2. I contributi erogati dal Senato in favore del Gruppo sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare e alle attività politiche ad essa connesse, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad esse ricollegabili, nonché alle spese per il funzionamento degli organi del Gruppo e delle strutture di supporto, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici del personale.
3. Il rendiconto annuale non può chiudersi con un risultato negativo di amministrazione.
4. Qualora dal rendiconto annuale emerga un avanzo di amministrazione, l'Assemblea che approva il rendiconto ne delibera l'accantonamento per spese future, mediante iscrizione contabile ad apposito fondo di riserva, nel rispetto delle finalità di cui al comma 2.
5. Non è in alcun modo ammessa la distribuzione, sotto qualsiasi forma, fra gli aderenti al Gruppo dell'avanzo di amministrazione.

Articolo 11

(Sistema contabile)

1. Il sistema contabile di cui si dota il Gruppo deve essere in grado di fornire i dati necessari per una chiara e trasparente gestione delle risorse del Gruppo.
2. Il sistema contabile deve inoltre essere in grado di elaborare report infrannuali della situazione finanziaria e patrimoniale del Gruppo. Il Direttore Amministrativo provvede a comunicare al Presidente i risultati dei report infrannuali ed il Presidente comunica tali risultati all'Ufficio di Presidenza del Gruppo.

Articolo 12

(Approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto annuale)

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno l'Ufficio di Presidenza delibera, sulla base degli schemi redatti dal Direttore Amministrativo, le proposte di bilancio di previsione per l'esercizio in corso e di rendiconto dell'esercizio annuale precedente, da sottoporre all'Assemblea.
2. La proposta di rendiconto dell'esercizio annuale, composto da stato patrimoniale, rendiconto finanziario nonché dalla relazione sulla gestione, è trasmessa entro il 30 marzo alla società di revisione legale di cui all'art. 16-bis del Regolamento del Senato.
3. Il rendiconto è approvato dall'Assemblea e trasmesso entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento al Presidente del Senato corredato di una dichiarazione del Presidente del Gruppo che ne attesta l'avvenuta approvazione da parte dell'Assemblea del Gruppo, unitamente al giudizio della società di revisione di cui all'articolo 16-bis del Regolamento del Senato.



Articolo 13

(Pubblicità)

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito *internet* del Senato.
2. A fini di pubblicità e trasparenza, sono altresì pubblicati sul sito *internet* del Senato:
l'organigramma del Gruppo, la rendicontazione quadrimestrale dei pagamenti effettuati dal Gruppo e il rendiconto annuale.
3. I verbali delle Assemblee di Gruppo e dell'Ufficio di Presidenza sono depositati presso l'Ufficio Amministrativo del Gruppo.

Articolo 14

(Sanzioni)

1. L'Ufficio di Presidenza, in caso di reiterate assenze ingiustificate, per gravi violazioni del presente Regolamento o indipendentemente dalle stesse, può assumere i seguenti provvedimenti nei confronti dei Senatori: a) richiamo orale; b) richiamo scritto; c) sospensione dal Gruppo; d) cessazione dal Gruppo, come previsto dall'art. 13, comma 1-bis del Regolamento Senato.
2. Contro le decisioni dell'Ufficio di Presidenza il Senatore al quale è stata comminata la sanzione può far ricorso all'Assemblea del Gruppo, la cui decisione è definitiva e insindacabile.

Articolo 15

(Approvazione del Regolamento)

1. Il Regolamento è approvato dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
2. Per la revisione o modificazione del presente Regolamento è richiesta la stessa maggioranza prevista per la sua approvazione.

Articolo 16

(Norme finali)

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento del Senato della Repubblica.